

Legge 15 del 25.02.2022, conversione del DL 228 del 30.12.2021, pubblicata in G.U. 49 e in vigore dal 01.03.2022: Decreto Milleproroghe

Circolare a cura del Dott. Michele Pizzullo, Consulente legale nazionale FIMAA ITALIA

1. Agevolazioni prima casa, termini sospesi per altri tre mesi

Il comma 5-septies dell'art. 3 proroga al 31 marzo 2022 la sospensione dei termini previsti ai fini del mantenimento del beneficio "prima casa" e ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa.

Nello specifico il differimento interessa i seguenti termini:

- ✓ il termine di 18 mesi dall'acquisto della prima casa entro il quale l'acquirente è tenuto a trasferire la residenza nel Comune in cui si trova l'abitazione;
- ✓ il termine di 1 anno entro il quale il contribuente acquista un altro immobile da destinare a propria abitazione principale dopo che ha trasferito l'immobile acquistato con i benefici "prima casa" prima del decorso dei cinque anni successivi alla stipula dell'atto di acquisto;
- ✓ il termine di 1 anno entro il quale l'acquirente che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale, deve procedere alla vendita dell'abitazione ancora in suo possesso acquistata usufruendo dei benefici "prima casa";
- ✓ il termine di 1 anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici "prima casa", entro cui il contribuente deve provvedere al riacquisto di altra casa di abitazione al fine del riconoscimento, per tale ultimo atto di acquisto, di un credito d'imposta fino a concorrenza dell'imposta di registro o dell'imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato, di cui all'articolo 7 della legge n. 448/1998.

2. Limite all'uso dei contanti

Il comma 6-septies dell'art. 3 dispone che all'art. 49, comma 3-bis, del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, in materia di limitazioni all'uso del contante, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022» e le parole: «1° gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2023».

In sostanza, la modifica apportata all'art. 49 del D.Lgs. n. 231/2007, proroga il limite di 2.000 euro all'uso del contante fino al 31 dicembre 2022.

Si potrà, pertanto, pagare ancora in contanti importi non superiori a 1.999,99 euro anche per l'anno in corso, senza incorrere nelle sanzioni previste dalle norme antiriciclaggio.

Dal 1° gennaio 2023, la soglia si ridurrà, stando all'attuale normativa, a 1.000 euro.